



Comune di Sestu

SETTORE AFFARI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI, APPALTI E CONTRATTI, POLITICHE SOCIALI
Servizio Politiche Sociali

BANDO

L. 431/98, art. 11 - Assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione anno 2021

Approvato con determinazione n. _____ del _____

Art. 1 – Finalità

Il presente bando è finalizzato a sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata o pubblica per il pagamento del canone d'affitto relativo all'annualità 2021.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Legge 9 dicembre 1998 n. 431, all'art. 11;

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del 09/09/2021;

Deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 02/11/2021;

Art. 3 - Destinatari e requisiti per l'accesso al contributo

Possono presentare domanda i cittadini titolari del contratto di locazione che, alla data di pubblicazione del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) Residenza

Residenza anagrafica nel Comune di Sestu, nell'alloggio adibito ad abitazione principale oggetto del contratto. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

b) Cittadinanza

Cittadinanza italiana. Per gli immigrati è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

c) Contratto di locazione

Titolarità di un **contratto di locazione ad uso residenziale, per un alloggio di proprietà privata o pubblica** (es. AREA), sito nel Comune di Sestu e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l'Ufficio del Registro, occupato a titolo di abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.

La locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda e deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione il contributo sarà determinato sulla base del periodo effettivamente locato.

Sono esclusi dai benefici:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificati nelle categorie catastali A1, A8, e A9;
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

- i nuclei familiari che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;

Per nucleo familiare si intende quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 e successive modificazioni apportate dal D.P.C.M. n. 242/2001.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari deve essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 4) Requisiti di carattere economico

Fascia A: ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.405,08 annui), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo corrisposto è superiore al 14%.

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74 annui**.

Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (€ 14.573,00) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a **€ 2.320,00 annui**;

Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore a € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a **€ 2.320,00 annui**;

N.B.: per l'ammissibilità alla Fascia Covid, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Art. 5 - Richiesta di partecipazione e documentazione da allegare

La domanda di partecipazione deve essere redatta su apposito modulo predisposto dal Comune. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

All'istanza di partecipazione dovranno essere **obbligatoriamente allegati**, i seguenti documenti:

1. Copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato;
2. Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione in corso di validità. La copia della ricevuta di versamento non è necessaria per chi opta per il regime sostitutivo con la "cedolare secca", in tal caso occorre allegare copia della comunicazione inviata all'inquilino dove si attesti tale adesione, se non precisato nel contratto.
3. Copia della documentazione attestante il pagamento del canone d'affitto relativo all'annualità 2021 (nelle ricevute deve essere indicata la data di emissione, il numero progressivo, il luogo di ubicazione dell'appartamento in locazione (via, piazza, località) e relativo numero civico, la causale, nonché la relativa quietanza a firma leggibile del locatore, o in alternativa, per chi non fosse in grado di produrle, dichiarazione liberatoria del proprietario dell'immobile, attestante l'avvenuto ricevimento dell'importo dei canoni di locazione per, allegando fotocopia del documento di identità di chi firma per quietanza).
4. Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, è possibile erogare i contributi destinati ai conduttori direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima previo accordo tra le parti da allegare all'istanza.
5. Copia del documento di identità del richiedente.

L'ISEE del nucleo familiare potrà essere autocertificato nel modulo di domanda. In alternativa è possibile allegare copia dell'attestazione ISEE in corso di validità.

Si precisa che, in sede di istruttoria, il Comune potrà chiedere il rilascio e/o la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete, e potrà esperire accertamenti tecnici ovvero può chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria documentazione e trasmesse all'ufficio Protocollo del Comune **a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del 29 novembre 2021**, indipendentemente dalla modalità di trasmissione dell'istanza. Le domande presentate dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

L'ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13:00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.

Le istanze potranno essere trasmesse anche da PEC personale all'indirizzo protocollo.sestu@pec.it indicando il seguente oggetto: **"L. 431/98 – Domanda contributo per il sostegno alla locazione - anno 2021"**.

Art. 7 - Determinazione della misura dei contributi

Al fine di individuare gli aventi diritto e determinare la misura dei contributi, il Comune applica le modalità generali di definizione dei contributi di cui all'allegato n. 2 alla D.G.R. n. 37/40 del 09/09/2021.

L'entità dei contributi viene fissata nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B e la fascia Covid.

Come stabilito con deliberazione della G.M. n. 175 del 02/11/2021, nel caso in cui il finanziamento Regionale sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno rilevato, il Comune procederà, per ragioni di equità e parità di trattamento, alla riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti, senza individuazione di ulteriori parametri di priorità e senza ulteriore individuazione di soglie minime di accesso al contributo.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori;

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE;

Esempio modalità di calcolo del **contributo annuo** sulla base della fascia reddituale:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

Canone annuo = € 3.600,00

Canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

Ammontare del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile. Quindi € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00

L'importo del contributo da erogare è rapportato ai mesi effettivi di validità del contratto di locazione e subordinata alla presentazione delle ricevute di pagamento del relativo canone.

Art. 8 – Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Il contributo di cui alla L. 431/98 **non è cumulabile**:

- con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione in quanto determina la riduzione del contributo per la quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura, come per esempio nel caso del **Reddito/pensione di Cittadinanza**. I nominativi dei beneficiari dovranno essere trasmessi all'INPS, che provvederà alla successiva compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per i beneficiari della quota destinata all'affitto.

- con i contributi erogati da soggetti gestori di alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). I nominativi dei beneficiari dovranno essere trasmessi ad AREA, che provvederà alla successiva compensazione sul fondo sociale di cui all'art. 10 della L.R. n. 7/2000.

I contributi, aiuti e finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il fondo di cui alla L. 431/98, salvo che non sia diversamente previsto dalla norma. Il contributo annuale accumulato non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

Art. 9 - Predisposizione degli elenchi dei beneficiari

L'Ufficio comunale competente procederà all'istruttoria delle domande pervenute verificando il possesso dei requisiti minimi per poter partecipare e la veridicità dei dati autocertificati.

Procederà alla predisposizione degli elenchi dei beneficiari per le rispettive fasce A), fascia B) e fascia COVID, e distinti per tipologia di contratto (unità immobiliari di proprietà pubblica o privata).

Gli elenchi verranno approvati con determinazione del responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali e verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune per 10 giorni consecutivi, termine entro il quale potranno essere presentate eventuali istanze di revisione.

Per ciascun cittadino inserito negli elenchi, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al REG. UE N. 679/2016, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Art. 10 - Modalità di erogazione dei contributi

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione di cui all'art. 5 punto 3.

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuto a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore a sanatoria della morosità medesima, con le modalità di cui all'art. 5 punto 4).

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti il pagamento, è eventualmente assegnato all'erede convivente che subentra nel contratto di locazione.

Art. 10 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici, e verrà pertanto escluso dall'elenco dei beneficiari.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Art. 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016

Il Comune di Sestu, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

In base alle disposizioni regionali, i dati saranno comunicati all'INPS e ad AREA per i relativi provvedimenti di competenza.

Al di fuori dei casi sopra citati, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Art. 12 – Pubblicità del bando

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo pretorio Comunale e sul sito istituzionale.

Per quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e di legge in materia.

Informazioni inerenti al presente Bando possono essere richieste all'ufficio Politiche Sociali nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30 - tel. 070/2360227 email: servizi.sociali@comune.sestu.ca.it.

Responsabile del procedimento è la dottoressa Sandra Licheri, Responsabile del Settore Affari generali, Organi istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali.

Il presente Bando sarà pubblicato sul sito istituzionale all'indirizzo: www.comune.sestu.ca.it, dallo stesso sito è possibile scaricare il modulo di domanda.

L'Istruttore direttivo
Dr.ssa Rossana Santus

La Responsabile del Settore
Dr.ssa Sandra Licheri